



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Luca Marenzio"- Brescia

Statuto

Testo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 26/2/2018

TITOLO I	2
Principi generali	
Art. 1 - Finalità e principi direttivi.....	2
Art. 2 - Principi relativi all'attività amministrativa e gestionale.....	2
Art. 3 - Sede centrali e strutture periferiche.....	2
Art. 4 - Diritto allo studio	3
Art. 5 - Finanziamenti	3
TITOLO II	3
Fonti normative e autonomia statutaria e regolamentare	3
Art. 6 - Autonomia statutaria e regolamentare del Conservatorio.....	3
Art. 7 - Regolamento didattico.....	4
Art. 8 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità	4
Art. 9 - Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi.....	4
Art. 10 - Regolamenti per l'elezione degli organi di governo	4
Art. 11 - Altri regolamenti interni.....	5
TITOLO III	5
Organi del Conservatorio	5
Art. 12 - Organi necessari	5
Art. 13 - Incompatibilità	5
Art. 14 - Il Presidente.....	5
Art. 15 - Il Direttore	6
Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione	7
Art. 17 - Il Consiglio Accademico	8
Art. 18 - I Revisori dei conti	9
Art. 19 - Il Nucleo di Valutazione.....	9
Art. 20 - Il Collegio dei Professori.....	10
Art. 21 - La Consulta degli Studenti	10
TITOLO IV	10
Svolgimento Attività Didattica, di Produzione e di Ricerca	10
Art. 22 - Attività Didattica	10
Art. 23 - Attività di Produzione e Ricerca.....	11
Art. 24 - Ulteriori organismi	11
TITOLO V	11
Strutture Amministrative, Funzionamento e Patrimonio	11
Art. 25 - Uffici ed Organizzazione amministrativa e contabile	11
Art. 26 - Direttore Amministrativo	12
Art. 27 - Patrimonio, Patrimonio Culturale, Biblioteca e Proprietà Intellettuale.....	12
TITOLO VI	12
Disposizioni transitorie e Norme finali	12
Art. 28 - Modifiche dello Statuto	12



TITOLO I

Principi generali

Art. 1 - Finalità e principi direttivi

1. Il Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia, di seguito denominato Conservatorio, è un'Istituzione pubblica, di alta cultura, sede primaria dell'istruzione e della ricerca nell'arte musicale.
2. Il Conservatorio ha come fini l'alta formazione nell'arte musicale, lo studio, lo sviluppo, l'elaborazione e la diffusione della musica e garantisce agli studenti una formazione adeguata al loro inserimento professionale. Favorisce, inoltre, ogni iniziativa volta all'estensione e all'arricchimento culturale del pubblico musicale.
3. Il Conservatorio persegue i propri fini attraverso l'esercizio inscindibile della libera attività d'insegnamento, di ricerca e produzione, mediante il contributo di tutto il personale, degli studenti e la partecipazione di persone, Enti e Istituzioni esterni.
4. Il Conservatorio, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, esteri e internazionali, attraverso contratti e convenzioni e può istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari, nonché stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali, anche a livello internazionale. Favorisce la mobilità degli studenti e dei docenti, incentivando programmi integrati di studio, di ricerca e di produzione artistica, ai sensi dell'Art. 2, commi 7 e 8 della Legge n. 508/1999.

Art.2 - Principi relativi all'attività amministrativa e gestionale

1. Il Conservatorio adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, artistiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture. Tale valutazione si avvale d'indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità di utilizzazione e i risultati ottenuti.

Art. 3 - Sede centrale e sedi periferiche

1. Il Conservatorio riconosce la facoltà di articolarsi, al fine di meglio garantire la realizzazione delle proprie attività, nel rispetto delle esigenze di unità dell'Istituzione e in coerenza con le linee di programmazione e di sviluppo del settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, definite ai sensi del regolamento governativo di cui all'art. 2 comma 7 della legge 508/99, in una sede centrale a Brescia e in sedi didattiche, di ricerca e di servizio periferiche.
- g. Al momento dell'entrata in vigore del vigente Statuto è presente una sede periferica denominata Sezione staccata di Darfo Boario Terme.
3. Svolgono funzioni di coordinamento e di rappresentanza presso la sede staccata uno o più docenti nominati dal Direttore, ai sensi dell'art. 15, comma 7 del presente Statuto, sulla base del regolamento delle strutture amministrative previsto dall'art. 11 comma 1.

Art. 4 - Diritto allo studio

1. Il Conservatorio, per quanto di sua competenza, garantisce pari opportunità d'accesso allo studio a tutti gli studenti, come previsto dall'articolo 34 della Costituzione Italiana. Sostiene gli studenti meritevoli, gli studenti privi di mezzi e gli studenti con bisogni educativi speciali, supportandone con strutture e strumenti adeguati il percorso di formazione.
2. Il Conservatorio organizza le attività di tutorato per curare l'orientamento nella scelta degli indirizzi di studio, per favorire le attitudini degli studenti e per promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono normate da apposito regolamento interno.

Art. 5 - Finanziamenti

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di soggetti pubblici e privati, da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi e da forme autonome di finanziamento, proventi d'attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti, sponsorizzazioni e convenzioni, nonché da contributi derivanti dalla concessione in uso degli spazi e del patrimonio per attività musicali e culturali.
3. Per le spese d'investimento, il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

TITOLO II

Fonti normative e autonomia statutaria e regolamentare

Art. 6 - Autonomia statutaria e regolamentare del Conservatorio

1. Il presente Statuto del Conservatorio è adottato ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 e successive modifiche e del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
2. L'autonomia regolamentare del Conservatorio si esplica nell'emanazione del Regolamento didattico, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, del Regolamento degli uffici amministrativi, dei Regolamenti per l'elezione degli organi di governo e dei regolamenti interni contenenti le disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare.

Art. 7 - Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale; esso disciplina altresì ogni attività di formazione, ricerca, produzione, nonché le modalità di accesso a tutte le attività del Conservatorio e i termini e le modalità di programmazione, verifica e valutazione di tutta l'attività didattica, sulla base dei regolamenti di cui all'art. 2, commi 7 e 8, della legge n. 508/1999.

2. È elaborato e deliberato dal Consiglio Accademico, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del presente Statuto, sentito il parere della Consulta degli studenti.
3. È approvato, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003, dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del CNAM.

Art. 8 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale nonché l'attività negoziale.
2. È deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. È approvato, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 9 - Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi.

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative. È ispirato a principi di efficienza, trasparenza e decentramento, e alla valorizzazione delle competenze del personale in organico.
2. Il regolamento è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione ed è adottato con decreto del Presidente.
3. È approvato, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 10 - Regolamenti per l'elezione degli organi di governo

1. Sulla base delle disposizioni ministeriali il Conservatorio si dota dei Regolamenti relativi a:
 - a. l'elezione del Direttore, predisposto dal Consiglio Accademico;
 - b. l'elezione del Consiglio Accademico, predisposto dal Consiglio Accademico stesso;
 - c. l'elezione della Consulta degli Studenti, predisposto dalla Consulta stessa.
2. I regolamenti disciplinano:
 - a. i requisiti per l'elettorato passivo;
 - b. i requisiti per l'elettorato attivo;
 - c. le modalità di organizzazione e svolgimento delle procedure elettorali.
3. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione e adottati con decreto del Presidente.

Art. 11 - Altri regolamenti interni

1. Il Conservatorio si dota di tutti i regolamenti necessari a garantire la migliore organizzazione dell'attività di ricerca, della didattica, della produzione, del funzionamento degli organi e delle strutture amministrative, e di qualsiasi altro ambito correlato.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati dagli organi competenti e sono adottati con decreto del Presidente sentiti gli organi di governo.

TITOLO III

Organi del Conservatorio

Art. 12 - Organi necessari

1. Sono organi necessari dell'Istituzione:
 - a) il Presidente
 - b) il Direttore
 - e) il Consiglio di Amministrazione
 - d) il Consiglio Accademico
 - e) i Revisori dei Conti
 - f) il Nucleo di Valutazione
 - g) il Collegio dei Professori
 - h) la Consulta degli Studenti
2. Tutti gli organi dell'Istituzione, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni; i singoli membri di tali organi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 13 - Incompatibilità

1. Non possono far parte del Consiglio Accademico, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. La posizione di Vice-Direttore è incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione.
3. Non possono fare parte del Nucleo di valutazione: il Direttore, o i suoi delegati, il Vice-Direttore, il Direttore Amministrativo, i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 15.
2. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b. promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione e a stabilire rapporti di cooperazione con soggetti pubblici o privati;
 - c. svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente statuto e dai regolamenti dell'Istituzione.

3. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 3 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
5. In caso di assenza temporanea le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice-Presidente, di cui al successivo art. 16 comma 8.
6. Nomina presidente emerito: è riconosciuto il titolo di Presidente Emerito del Conservatorio a chi abbia ricoperto per almeno nove anni complessivi, la carica di Presidente, operando con particolare ed encomiabile attenzione, dedizione, diligenza ed efficacia istituzionale. Il titolo è puramente onorifico e per tale carica nessun onere attivo o passivo dovrà e potrà quindi derivarne, in qualsiasi momento e modo, per Amministrazione dell'Istituto. Il Presidente Emerito, su invito del Consiglio di Amministrazione, può presenziare alle manifestazioni pubbliche dell'Istituto. Può accedere alle sue strutture per motivi di studio ed essere eventualmente consultato in via formale dal Consiglio di Amministrazione su argomenti inerenti le attività dell'Istituto.

Art. 15 - Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori.
2. Il direttore assume, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico, che sono sottoposti alla sua ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il Direttore è eletto dai docenti di prima e seconda fascia del Conservatorio, tra i docenti di prima fascia, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge 21.12.1999 n. 508.
4. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 3, i requisiti per la candidatura alla carica di Direttore sono i seguenti:
 - a) anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno 5 anni;
 - b) esperienza professionale e di direzione, gestione o coordinamento in ambiti connessi all'attività del Conservatorio, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
5. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge 21.12.1999 n. 508, il corpo docente elegge il Direttore a scrutinio segreto, sulla base di candidature corredate da programma elettorale e curriculum. Le candidature dovranno pervenire alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni ed essere affisse all'albo dell'Istituzione. Le votazioni sono indette dal Direttore in carica almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di 3 giorni lavorativi.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dell'intero corpo elettorale). Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, viene indetta una seconda votazione in urna con inizio dal lunedì successivo allo scrutinio della prima votazione e termine entro il venerdì successivo. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, quale che sia il numero dei votanti.

6. Il Direttore nomina annualmente, tra i docenti in servizio nel Conservatorio, un Vice-Direttore a cui attribuisce, in caso di assenza del Direttore, il potere di firma su atti urgenti e dovuti.
7. Il Direttore può delegare, con proprio decreto di cui darà comunicazione a tutti gli Organi di governo, altri docenti all'esercizio di funzioni di rappresentanza e di coordinamento che non gli siano inderogabilmente riservate.
8. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 75 /2017, nei confronti del personale docente ed amministrativo.
9. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato con ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I Consiglieri, di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto e i regolamenti di gestione e organizzazione;

- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3. lett. a) del D.P.R. 28.02.2003, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
 - f) determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti stessi;
 - g) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Istituzione, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.
 8. Nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Vice-Presidente che, in assenza del Presidente, ne esercita pro-tempore i poteri.
 9. Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni, si può avvalere a livello consultivo dell'apporto di altri organi.

Art. 17 - Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è formato da 11 componenti. In caso di variazioni delle dimensioni organizzative e finanziarie dell'istituzione, potrà essere costituito da un numero diverso di componenti purché in numero dispari e fino a un massimo di tredici.
2. Il Consiglio Accademico è presieduto dal Direttore. Fanno altresì parte del Consiglio Accademico:
 - a) docenti dell'Istituzione, in possesso di anzianità di ruolo di almeno tre anni, eletti dal corpo docente;
 - b) due studenti eletti da tutti gli studenti maggiorenni.
3. Le modalità per l'elezione del Consiglio Accademico sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 10.
4. Il Consiglio Accademico:
 - a) designa una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale e la propone al Ministro per la nomina del Presidente (v. art. 14);
 - b) designa il docente che farà parte del Consiglio di Amministrazione;
 - c) determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento, il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - d) assicura, nel rispetto della libertà d'insegnamento, il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera c), valutando le attività svolte secondo criteri che tengano conto delle conoscenze acquisite e del livello di preparazione raggiunto;

- e) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - f) delibera il Regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti, nonché ogni altro regolamento di sua competenza.
 - g) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508/1999;
 - h) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione;
5. Il Consiglio Accademico può costituire organismi a carattere provvisorio con funzione specifica per la realizzazione di attività didattico formative, di ricerca e di produzione artistica, nonché di specializzazione e di perfezionamento, ai sensi dell'Art. 2, commi 7 e 8 della Legge n. 508/1999.
 6. In assenza del Direttore il Consiglio è presieduto dal Vice-Direttore. Quest'ultimo e i coordinatori delle sedi di cui all' art. 3 comma 3, qualora non fossero membri del Consiglio Accademico, hanno diritto a partecipare alle riunioni con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Art. 18 - I Revisori dei Conti

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I Revisori vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 19 - Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 (tre) componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, di cui uno esperto in ambito artistico-musicale e l'altro in ambito di gestione e organizzazione del sistema universitario. Il terzo componente è designato dal Consiglio Accademico tra i docenti con almeno tre anni di servizio presso l'Istituzione, non facente parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica, del funzionamento complessivo dell'Istituzione e di verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, dell'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione, sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero e all'ANVUR, entro il 31

marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari:

- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, e ne inserisce i risultati nella relazione annuale di cui alla lett. b). I criteri dell'acquisizione vengono stabiliti sentita la Consulta degli studenti.
3. Al Nucleo di Valutazione sono garantiti l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 20 - Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'istituzione.
Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.
in particolare:
 - a) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto;
 - b) formula proposte al Consiglio Accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - c) propone iniziative volte all'aggiornamento del personale docente;
2. Il Collegio dei Professori viene convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da:
 - a) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico;
 - b) almeno un terzo dei componenti il Collegio medesimo.

Art. 21 - La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è eletta dagli studenti dell'Istituzione ed è composta da studenti nel numero definito dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n.132 del 28.02.2003.
2. Le modalità per l'elezione della Consulta degli Studenti sono stabilite con il Regolamento di cui all'art. 10.
3. La Consulta designa lo studente in seno al Consiglio di Amministrazione. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

TITOLO IV

Svolgimento Attività Didattica, di Produzione e di Ricerca

Art. 22 - Attività Didattica

1. Il Conservatorio organizza e coordina le attività necessarie al conseguimento dei titoli di studio di tutti i livelli di istruzione previsti dalla normativa vigente.

2. Il Conservatorio può programmare corsi liberi, attività pubbliche di formazione e divulgazione, corsi di aggiornamento e di perfezionamento per i quali rilascia specifici attestati.
3. I titoli e gli attestati di cui al presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente ad altre Istituzioni italiane e straniere.
4. Le attività didattiche e di formazione sono disciplinate dal Regolamento Didattico.

Art. 23 - Attività di Produzione e Ricerca

1. Il Conservatorio promuove e coordina le attività di produzione coerenti con le finalità statutarie. Inoltre promuove e coordina le attività di ricerca in ambito creativo, interpretativo, teorico, storico, tecnico e applicativo, favorendo la collaborazione e garantendo l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi.
2. Le attività di produzione e ricerca alle quali partecipano gli studenti costituiscono parte integrante del loro percorso formativo.
3. Compatibilmente con i fini statuari, il Conservatorio può svolgere attività di produzione e ricerca per conto terzi, in conformità alla legislazione vigente, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno.

Art. 24 - Ulteriori organismi

1. Per l'organizzazione dell'attività didattica, di produzione e di ricerca, nel rispetto della normativa vigente, il Conservatorio può attivare ulteriori organismi, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio, a cui attribuire specifici compiti. Il funzionamento e le competenze di tali organismi sono stabiliti dal Regolamento Didattico ai sensi dell'Art. 2, commi 7 e 8 della Legge n. 508/1999.
2. Gli organismi che possono essere attivati sono:
 - a) Consigli di scuola;
 - b) Consigli di corso;
 - c) Consigli di dipartimento;
 - d) Altri eventuali organismi.

TITOLO V

Strutture Amministrative, Funzionamento e Patrimonio

Art. 25 - Uffici ed Organizzazione amministrativa e contabile

1. L'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione è disciplinata dai regolamenti previsti agli art. 8 e 9 del presente Statuto.

Art. 26 - Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è preposto alle strutture amministrative ed è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
2. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici di cui all'art. 25, della cui efficienza e del cui rendimento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e di controllo nei confronti di tutto il personale amministrativo e tecnico assegnato agli uffici e ai servizi dell'Istituzione, anche in base al disposto della contrattazione collettiva nazionale vigente.
3. Il Direttore Amministrativo:
 - a) partecipa al Consiglio di Amministrazione secondo le norme del presente Statuto;
 - b) predispose il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il rendiconto consuntivo dell'Istituzione;
 - c) cura l'attuazione dei programmi deliberati dagli organi dell'Istituzione per gli aspetti tecnici e amministrativi.

Art. 27 - Patrimonio, Patrimonio Culturale, Biblioteca e Proprietà Intellettuale

1. Il Conservatorio assicura la conservazione, la valorizzazione e l'arricchimento del Patrimonio Culturale in suo possesso o in uso.
2. A tutela dei beni archivistici, audiovisivi e musicali sarà garantito il funzionamento della bibliomediateca - museo del Conservatorio, di seguito denominata Biblioteca.
3. Per il funzionamento della Biblioteca si demanda a specifico regolamento interno.
4. Il Patrimonio Culturale del Conservatorio può essere accresciuto da lasciti e donazioni.
5. Il Conservatorio si riserva l'esercizio dei diritti di Proprietà Intellettuale per le produzioni realizzate con l'utilizzo delle proprie strutture, anche in collaborazione e convenzione con soggetti esterni, secondo le disposizioni normative vigenti.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e Norme finali

Art. 28 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione sentito il Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, la Consulta degli Studenti.
2. Le modifiche deliberate devono essere inviate al M. I. U. R., come previsto dal comma 3, art. 14. Dpr 132 del 2003.